

STATUTO

Associazione Autismo Siena – “Piccolo Principe” APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: **Associazione Autismo Siena – “Piccolo Principe” APS**, da ora in avanti denominata “Associazione”.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo **APS** (Associazione di Promozione Sociale) nella propria denominazione come peculiare segno distintivo che sarà inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è costituita da socie e soci genitori, familiari e simpatizzanti di persone che rientrano nello spettro autistico o in altri disturbi generalizzati dello sviluppo, aperta anche a soci individuali e ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

La sede legale è nel Comune di Siena. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è antirazzista, antifascista, apartitica e non ha scopo di lucro neanche indiretto.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, l'Associazione si pone preminentemente le seguenti finalità:

1) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali, politici e le pari opportunità delle persone con disturbi dello spettro autistico, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale *Autisme Europe* e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996;

2) promuovere l'informazione sulle caratteristiche dello spettro autistico e, in generale, contribuire alla diffusione della cultura sulla diversità, per sensibilizzarne la conoscenza, attraverso divulgazioni di pubblicazioni, conferenze o interventi in dibattiti pubblici o privati e mediante l'organizzazione, sia diretta che indiretta, di attività di qualsiasi natura, anche di spettacolo;

3) promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche pertinenti i disturbi dello spettro autistico (insegnanti, terapisti, volontari, familiari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le linee guida definite a livello internazionale, da organismi medico – scientifici a questo deputati e, allo stato delle attuali conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, favorire strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;



4) affiancare i genitori ed i familiari della persona con autismo sin dal percorso di accettazione della difficoltà del figlio o parente così come nei diversi momenti educativi, terapeutici e riabilitativi, per:

- poter meglio definire comportamenti ed atteggiamenti da assumere;
- acquisire strumenti di lettura dei bisogni e delle richieste del congiunto;
- favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità, delle autonomie personali, delle funzioni cognitive, motorie, percettive e linguistiche del familiare;

5) sostenere anche direttamente la persona con disturbi dello spettro autistico, nel percorso di apprendimento e nell'acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità, per indirizzarla nella ricerca dell'autonomia nella gestione della propria esistenza;

6) organizzare e gestire laboratori artigianali, artistico-culturali o attività ricreative, incluse quelle editoriali, per potere ampliare la conoscenza e formazione anche professionale, delle persone con autismo;

7) favorire l'incontro delle persone con disturbi dello spettro autistico, i loro familiari, le istituzioni, i soggetti con competenze professionali e sostenitori anche potenziali, per attuare iniziative a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie oltre che per sostenerle nel percorso di integrazione ed inclusione a livello scolastico, sociale e lavorativo;

8) stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con Enti pubblici, privati, altre associazioni incluse quelle aventi analoghe finalità, professionisti, centri riabilitativi, organizzazioni sindacali, ecc. per:

- a) promuovere la creazione e l'eventuale gestione di servizi finalizzati al conseguimento degli scopi sociali;
- b) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- c) favorire lo sviluppo dell'autonomia personale e lavorativa delle persone con autismo, per garantire loro una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità, nel rispetto della diversità e dei diritti, con attenzione particolare ai bisogni degli individui meno dotati;
- d) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica.

9) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali, pure congiunte tra loro, centri di formazione, strutture diurne o residenziali anche mediante la promozione e costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva o relazionale, favorendo la consapevolezza di un problema sociale non privato;

10) stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con l'Associazione Europea *Autisme Europe* e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà;



2

11) fornire un supporto anche economico, sempre che sia sostenuto da apposite risorse finanziarie da mirate iniziative anche progettuali, alle persone con disturbi dello spettro autistico e ai loro familiari, senza alcuna limitazione di età o posizione geografica.

Lo spirito e la prassi della Associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali sempre nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano in modo espresso i contenuti di cui all'art. 2, ovvero scopi, finalità e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la propria opera, le proprie competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono diventare soci anche i minorenni. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori/affidatari seguendo le procedure previste dallo Statuto. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori/affidatari sui medesimi.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica degli aspiranti soci e, in caso di minori, anche degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori/affidatari;



2

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli altri eventuali regolamenti, nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l'impegno esplicito di tenere comportamenti leciti, eticamente e socialmente responsabili tali da cementare una comunione di intenti e di volontà tra le persone associate che esternino un'immagine qualificata ed identificativa della Associazione.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità della Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato/a che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi, se in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività della Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali della Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:



Handwritten signature or mark.

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali altri Regolamenti interni;
- tenere comportamenti eticamente e socialmente responsabili;
- svolgere la propria attività di volontariato verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, al fine di realizzare gli scopi e le attività della Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno in corso.

L'iscrizione all'Associazione e il versamento della prima quota annuale può essere effettuata in qualsiasi periodo ed ha validità per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato/a si perde per:

- decesso;
- recesso: ogni associato/a può recedere dalla Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo che il pagamento della quota associativa già versata per l'anno in corso non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per morosità nel pagamento della quota associativa, trascorsi 15 giorni dalla data ultima per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota medesima;
- esclusione: la qualità di associato/a si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e del Codice Etico ove approvati, nonché delle delibere assunte dagli organi associativi; oppure tenga un comportamento lesivo dell'immagine della Associazione o intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentita la persona interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, Posta Elettronica Certificata, e-mail con notifica di ricezione e lettura ovvero qualsiasi altra modalità di comunicazione che consenta di poter verificare l'effettiva consegna. all'interessato/a, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea, che delibererà con voto segreto, deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi della Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Le cariche sono elettive, hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti/e i/le soci/e individuali, dalle APS e dagli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (rappresentati da un loro delegato) iscritti nel libro degli associati, ed è il massimo organo deliberante della Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, versata prima dell'invio della convocazione assembleare.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati.

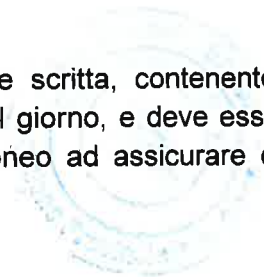
Ciascun associato/a ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato/a può ricevere al massimo 2 deleghe.

Il diritto di voto del/della socio/a minorenni può essere esercitato da colui/colei che detiene la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. Il diritto di voto del/la socio/a maggiorenne con Amministratore di Sostegno/tutore può essere esercitato dall'AdS/tutore medesimo.

L'Assemblea deve essere convocata dal/la Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il/la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno, e deve essere spedita, anche per via elettronica, ovvero con un altro mezzo idoneo ad assicurare con



[Handwritten signature]

certezza l'avvenuto recapito, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione, secondo le modalità previste dal Regolamento interno della Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente della Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal/la Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina chi la presiederà.

Spetta al/la Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle persone astenute.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal/la Presidente dell'Assemblea e dal/la Segretario/a. Ogni associato/a ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- delinea, esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi - eccezion fatta per il/la Presidente che viene eletto/a dal Consiglio Direttivo - e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sul ricorso dell'aspirante associato/a in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;
- delibera in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato/a, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della Associazione;
- approva ogni eventuale altro Regolamento della Associazione e il Codice Etico e le relative modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

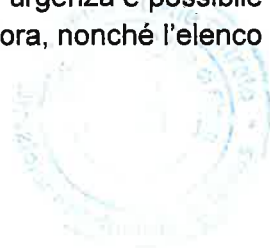
Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Ad essi si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli nominando al loro posto gli associati/e che nell'ultima elezione Assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri decadono comunque dalla carica insieme a coloro che già sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il/ la Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio e al preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 3 dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche per via elettronica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza è possibile l'invio anche 5 giorni prima. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.



È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente, oppure, in sua mancanza, dal/la Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi i membri, dalla persona più anziana di età. Le funzioni di segreteria sono svolte dal/la Segretario/a della Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a. Ogni associato/a ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è possibile invitare o richiedere la presenza di soci/e o persone esterne al C.D. medesimo, coinvolte nei progetti a vario titolo o portatrici di istanze/problematiche specifiche.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo spetta altresì la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il/la Presidente il/la Vice Presidente;
- b) assegnare, tra i suoi componenti, gli incarichi di Segretario/a e di Tesoriere/a;
- c) attribuire a singoli Consiglieri deleghe e responsabilità in ambiti specifici;
- d) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- e) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo generale approvate dall'Assemblea dei soci, promuovendo e coordinando le attività nonché autorizzando le conseguenti spese e gli eventuali introiti;
- g) amministrare le risorse economiche della Associazione e il suo patrimonio con oculatezza e trasparenza, curando la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati;
- h) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea fornendo tutti gli elementi utili all'Assemblea medesima per la previsione e la programmazione economica



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

dell'esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

i) redigere un apposito Regolamento interno ed un Codice Etico che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Associazione. Detto Regolamento e Codice Etico dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea;

j) indire adunanze, convegni, incontri ecc.;

k) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione;

l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

m) deliberare l'adesione della Associazione ad altre Istituzioni analoghe;

n) decidere sull'ammissione, sui provvedimenti disciplinari, sulla decadenza e l'esclusione delle persone associate;

o) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo;

p) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a persone associate o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie della Associazione. Alle persone non associate, a favore delle quali è deliberato tale conferimento, non spettano i diritti di cui all'art. 4;

q) fissare annualmente le quote associative;

r) individuare e deliberare l'eventuale trasferimento della sede legale purché all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria, notificandola ai competenti uffici;

s) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

t) in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato/a.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Il/La Presidente)

Il/La Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente viene eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il/La Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato/a a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro/a componente il Consiglio;
- c) vigila perché siano osservate le norme statutarie;
- d) è consegnatario del patrimonio della Associazione;
- e) constata la regolarità delle deleghe e ~~in genere~~ il diritto di intervento all'Assemblea;
- f) sottoscrive il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al/la Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni.

In caso di urgenza il/la Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il/La Vice Presidente sostituisce il/la Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni attribuite alla carica.

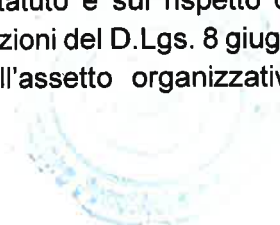
ART. 10

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o volontariamente dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



Handwritten signature or mark.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione Legale dei Conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da 3 a 9 membri, scelti tra esperti e studiosi dei settori di intervento della Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Ha il compito di:

- supportare la Associazione con pareri e proposte, sia collegialmente che singolarmente da parte di ogni membro;
- verificare la costante rispondenza delle attività di intervento svolte dalla Associazione;
- stimolare il continuo aggiornamento anche alla luce dei più recenti progressi della ricerca scientifica in materia.

Si esprime anche annualmente attraverso una comunicazione presentata di fronte ai Soci riuniti in Assemblea.

Il Comitato è guidato da un Presidente, scelto dal Comitato stesso fra i suoi membri.

ART.13

(Patrimonio)

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

La Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati sia nazionali che internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di Credito o Postali italiani.

Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti a cura del Tesoriere, e fatti propri dal Consiglio Direttivo, il Bilancio preventivo e quello di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci. L'approvazione del Bilancio di esercizio deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Dal Bilancio di esercizio devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART. 17

(Libri)

La Associazione deve tenere i seguenti libri:

Al.

- libro degli associati;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di visionare i dati non sensibili dei suddetti libri associativi, presentando un'istanza scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'Associazione che si avvarrà del/la Segretario/a per darne attuazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

ART. 18

(Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, autorizzate ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

La Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori/trici si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Alle Negoz

21/06/2023
AI N. 621 MOD. 68 SEAI E 3
200,00